



Gli accertamenti nello sport dilettantistico

Bologna, 28 gennaio 2014



**ATTIVITA' DI CONTROLLO
ENTI NON COMMERCIALI**

**1. ATTIVITA'
DI ANALISI**

**2. SELEZIONE
DEI SOGGETTI**

**3. ATTIVITA' DI
CONTROLLO**

**4. ESITO
ATTIVITA' DI
CONTROLLO**




1. ATTIVITA' DI ANALISI



Tipologia di Enti non commerciali

Il Terzo settore si caratterizza per la **frammentarietà della normativa** che regola le **varie tipologie di enti**.

Ai fini fiscali la definizione di Enc è contenuta nell'art. 73 del TUIR, comma 1, lett. c). In tale categoria sono ricompresi:



Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali

Tra le diverse forme giuridiche assunte dagli enti non profit un ruolo preponderante hanno le **associazioni non riconosciute**.



Circolare n. 13/E del 2009

**Monitoraggio
a livello
locale
Enc**

**Imprese
dissimulate sotto
forma di
associazioni**

**ABUSO DEI
REGIMI
AGEVOLATIVI**

È necessario effettuare un monitoraggio, a livello locale, "allo scopo di individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi, pianificando un numero di controlli idoneo a supportare l'effetto **DETERRENZA".**



Circolare 31 luglio 2013, n. 25

L'attività di controllo è volta ad intercettare gli abusi delle norme agevolative riservate agli enti non commerciali.

Obiettivi strategici:

Repressivi

- **Evasione (elusione) pregressa recuperata**

Dissuasivi

- **Fuoriuscita dei soggetti privi dei requisiti di appartenenza**



2. SELEZIONE DEI SOGGETTI



Strumenti di selezione

Fonti informative INTERNE

Dati e informazioni sulla base di quanto dichiarato dal contribuente (es. apertura c.f., p. Iva e variazioni dati, mod. EAS, mod. Unico Enc, mod. 770/S ecc...)

Fonti informative ESTERNE

Internet

Registri

- elenchi trasmessi dalla SIAE
- dati in possesso dei Comuni
- CONI (riconoscimento dello status di ASD)
- ENPALS (certificato di agibilità per spettacoli)
- Regione (APS, OdV e Coop. Sociali)
- Ministero Interno e Ministero Lavoro (APS)
- Ministero Affari Esteri (Ong)

*Ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 5, del DPR n. 600/1973 per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici [...] la **comunicazione**, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, **di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.***



3. ATTIVITA' DI CONTROLLO



Finalità

L'attività di controllo sostanziale è volta ad intercettare le circostanze sintomatiche dello svolgimento di vere e proprie **attività lucrative**, non indirizzate al perseguimento di esclusive finalità di carattere sociale.

Attività Istruttorie:

❖ **Interne**


(questionario, invito al contraddittorio, indagini finanziarie, ecc...)

❖ **Esterne** (accessi brevi, accessi mirati e verifiche)





Metodologia di controllo





Metodologia di controllo

Verifiche Preliminari e adempimenti contabili/fiscali

- Prescrizioni statutarie – esame preliminare dei requisiti e rilevazione delle clausole non inserite.
- Presentazione del mod. EAS e analisi della dichiarazione
- Presentazione del mod. Unico e analisi della dichiarazione e versamenti
- Presentazione del mod. 770/S e analisi della dichiarazione
- Controllo del rispetto del plafond
- Versamenti Iva (percentuale di detrazione applicata e termini di versamento)
- Regolare tenuta del registro ex DM 11/02/1997
- Rendiconto economico da approvare entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
- Rendicontazione delle raccolte fondi ex art. 25 L. n. 133/1999
- Tracciabilità degli incassi e dei versamenti



Metodologia di controllo

Verifica attività

- Analisi puntuale dell'attività svolta e individuazione dei soggetti destinatari
- Modalità di accesso ai locali da parte dell'utenza e modalità di tesseramento
- Orari e periodo di apertura
- Forme pubblicitarie adottate
- Esistenza di offerte promozionali, tariffe, sconti
- Riscontro del n. di persone presenti all'interno dei locali e distinzione tra associati e terzi
- Rilevazione dei corrispettivi conseguiti per attività collaterali, quali bar, ristoranti, vendita articoli vari, esistenza di contratti di sponsorizzazione e di pubblicità
- Organizzazione di spettacoli
- Eventi organizzati nell'anno
- Rilevazione del personale
- Compensi erogati



4. ESITO ATTIVITÀ DI CONTROLLO



Principali rilievi





La conclusione dell'attività istruttoria esterna

- ✓ Consegna del processo verbale di constatazione

- ✓ Il contribuente può:
 - ✓ Definire il contenuto del p.v.c. ai sensi dell'art. 5 bis del Decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218

o in alternativa

- ✓ Presentare osservazioni difensive entro 60 giorni dalla consegna del p.v.c. ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente



La conclusione dell'attività istruttoria interna

- ✓ Notifica di un invito ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 218/97 o di un avviso di accertamento
- ✓ Il contribuente che riceve un invito art. 5, comma 1, può:
 - ✓ Definire il contenuto dell'invito ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 del Decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218

o in alternativa

- ✓ Presentarsi nella data indicata in Ufficio per l'instaurazione del contraddittorio e l'eventuale sottoscrizione dell'accertamento con adesione



Segue: la conclusione dell'attività istruttoria interna

- ✓ Il contribuente a cui viene notificato un avviso di accertamento può:
 - ✓ Definire integralmente il contenuto dell'atto con l'acquiescenza ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, oppure
 - ✓ Se non è stato preceduto dall'invito art. 5, comma 1, può presentare l'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 218 citato, oppure
 - ✓ Definire le sole sanzioni ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 472/1997, oppure
 - ✓ Presentare istanza di autotutela, oppure
 - ✓ Presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale, oppure
 - ✓ Non fare opposizione.

**ADESIONE AL PROCESSO VERBALE DI
CONSTATAZIONE**
art. 5 bis, D.lgs. n. 218/1997



Adesione ai processi verbali si constatazione

Art. 83, co. 18 del D.L. n. 112/2008 : e circolare n° 55/2008.

L'introduzione del nuovo istituto trova giustificazione nel «*dichiarato intento di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale ispirandoli ai principi di reciproco affidamento, e di agevolare il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione degli accertamenti*».

Presupposto per la definizione è dato dalla natura di accertamento parziale ex art. 41 bis del DPR n. 600/1973 dei rilievi contenuti.



Procedimento di adesione

Il processo verbale di constatazione viene consegnato al contribuente al termine della verifica, accesso o ispezione (al legale rappresentante in caso di società ed enti equiparati).

Il contribuente può «aderire» al contenuto del PVC:

- **solo integralmente** (quindi rispetto a tutti i rilievi definibili in esso contenuti).
- a seguito di **istanza** presentata nei 30 giorni successivi alla consegna del verbale, utilizzando il modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate



Procedimento di adesione (segue)

- Nei successivi 60 giorni l'Agenzia delle Entrate notifica al contribuente il cd «atto di definizione» contenente il calcolo delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi scaturenti dai rilievi della verifica.
- Nei successivi 20 giorni il contribuente deve versare le somme indicate nell'atto di adesione in unica soluzione o in forma rateale.
- Sanzioni ridotte a 1/6.
- In caso di mancato pagamento l'Ufficio iscrive direttamente a ruolo le imposte dovute, oltre a sanzioni e interessi e alla sanzione per omesso versamento di cui all'art. 13, D. Lgs. 471/1997.

PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI

Art. 12, comma 7, Legge 212 del 2000

“Statuto del contribuente”



Procedimento

L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate analizza e valuta le osservazioni del contribuente, dando atto nella motivazione degli atti successivi delle ragioni dell'accoglimento totale o parziale delle osservazioni o del loro rigetto.

In esito a tale valutazione l'Agenzia delle Entrate procede con:

✓ la notifica di un invito ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 218/97;

o in alternativa

✓ la notifica di un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/73, definibile con l'accertamento con adesione o con l'acquiescenza.

**ADESIONE AGLI INVITI AL
CONTRADDITTORIO
artt. 5, comma 1-bis
D.Lgs. n. 218/1997**



Profili generali

È un istituto deflativo che consente al contribuente di accelerare la definizione del rapporto tributario accettando **integralmente i contenuti dell'invito** a comparire (*cfr.* circolare n. 4 del 2009).

- Nell'invito è rappresentata la pretesa fiscale ed i motivi che la determinano.
- Riduzione delle sanzioni a 1/6

Il contribuente ha la facoltà di definire la contestazione prima ancora di instaurare il contraddittorio.



Oggetto di definizione

Può riguardare sia la definizione delle imposte sui redditi e dell'IVA sia quella di altre imposte indirette

Causa di esclusione: il contribuente non può utilizzare questa forma di definizione se l'invito al contraddittorio è stato preceduto dalla consegna di un p.v.c. che poteva già essere oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 5 bis.

Tale esclusione non opera, e quindi è possibile chiedere l'adesione, se l'invito emesso dall'Ufficio riguarda imponibili o imposte d'importo diverso da quello contenuto nel p.v.c. (circolare n. 4/E del 2009).



Adesione agli inviti al contraddittorio -segue-

L'invito al contraddittorio notificato al contribuente contiene già il calcolo delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi.

Al contribuente destinatario dell'invito sono aperte due strade....



Adesione agli inviti al contraddittorio

LA PRIMA: aderire integralmente ai contenuti dell'invito, mediante invio della comunicazione all'Ufficio e il pagamento delle imposte, sanzioni ed interessi indicati nell'atto, 15 giorni prima della data fissata nell'invito per il contraddittorio in ufficio. In tal caso le sanzioni sono ridotte a 1/6 del minimo.

In caso di mancato pagamento delle somme risultanti dall'invito l'Ufficio iscrive direttamente a ruolo le imposte dovute, oltre a sanzioni e interessi e alla sanzione per omesso versamento di cui all'art. 13, D. Lgs. 471/1997.

LA SECONDA: comparire alla data fissata per l'instaurazione del contraddittorio. Nel successivo atto di adesione, le sanzioni saranno ridotte a 1/3.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

art. 1 e seguenti del D.lgs. n. 218/1997

Profili generali



Caratteristiche dell'istituto


Centralità del contraddittorio

Ufficio e contribuente «si incontrano» pervenendo ad una uniforme valutazione in ordine alla definizione dell'obbligazione tributaria



Effetti premiali

- 1) Applicazione di sanzioni ridotte
- 2) sotto il profilo penale: la definizione dell'accertamento tramite adesione rappresenta «circostanza attenuante» per il reato fiscale eventualmente collegato (art. 13 Dlgs 74/2000), la quale comporta la riduzione fino a 1/3 delle sanzioni penali e l'inapplicabilità delle sanzioni accessorie.



Tale effetto premiale opera se l'accertamento viene definito tramite pagamento **prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.**



Effetti premiali (segue)

3) Preclusione di ulteriore azione accertatrice da parte degli uffici in relazione all'anno d'imposta definito tramite le forme dell'accertamento con adesione.

Tale divieto non opera nei seguenti casi:

- Se è sopravvenuta conoscenza di elementi che consentono l'accertamento di un maggior reddito superiore al 50% di quello definito e comunque non inferiore a € 77,468,53
- Se l'accertamento definito è di tipo «parziale»
- Se la definizione ha riguardato solo redditi di partecipazione di società di persone ed enti assimilati
- Se viene accertato dopo la definizione della posizione personale del socio un maggior reddito nei confronti della società

Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'IVA



Fasi del procedimento

1. Attivazione del procedimento mediante invito dell'Ufficio o su istanza del contribuente;
2. Attività istruttoria dell'Ufficio sulla posizione del contribuente;
3. Contraddittorio;
4. Perfezionamento



Competenza degli Uffici

Art. 4 D.lgs. n. 218/1997

L'Ufficio delle Entrate (ora Direzione Provinciale) dove il contribuente ha il domicilio fiscale nell'anno d'imposta oggetto di accertamento.

La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'IVA, essendo l'atto di adesione **unitario**.

Inoltre la definizione produce effetto anche in materia previdenziale ed assistenziale.



Iniziativa dell'Ufficio

ART. 5 D.lgs. n. 218/1997

L'Ufficio

- **CONTROLLA** la posizione del contribuente a fini Irpef/Ires, Irap e IVA;
- **INVITA** il contribuente a comparire per il contraddittorio



Iniziativa dell'Ufficio

ART. 5 D.lgs. n. 218/1997

L'invito all'adesione viene notificato al contribuente.

Nell'invito sono indicati:

- il periodo d'imposta suscettibile di accertamento;
- le maggiori imposte «accertabili» emerse a seguito del controllo;
- giorno e luogo di comparizione per effettuare nel contraddittorio;
- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi.



Iniziativa dell'Ufficio (segue)

ART. 5 D.lgs. n. 218/1997

Ai sensi del **comma 1 bis del citato articolo**, il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito mediante comunicazione al competente Ufficio.



Effetti preclusivi

ART. 5, comma 1 quinquies, D. Lgs. n.218/1997

Nel caso in cui il contribuente non ottemperi all'invito dell'Ufficio a definire la propria posizione tramite l'adesione non potrà in seguito presentare istanza di accertamento con adesione in relazione al successivo accertamento notificato.



Istanza del contribuente

ART. 6 D. Lgs. n.218/1997

Sono previste due ipotesi:

- nel caso di verifiche, accessi e ispezioni con esito positivo, il contribuente può presentare «istanza per la formulazione della proposta di accertamento»
- nel caso di accertamento notificato: nel termine per il ricorso (60gg dalla notifica), il contribuente può presentare «istanza di accertamento con adesione» alle imposte quantificate nell'atto. La presentazione dell'istanza sospende di 90gg i termini per impugnare.



Contenuto dell'istanza del contribuente

L'istanza del contribuente (redatta in carta semplice) deve essere puntualmente motivata evidenziando le **ragioni** per le quali avviare il procedimento di adesione.



Invito a comparire

art. 6 D.Lgs. n. 218/1997

L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dal ricevimento della istanza, convoca il contribuente, anche *telefonicamente o telematicamente*, per il contraddittorio.

Nel contraddittorio il contribuente può contestare il contenuto dei rilievi, loro fondatezza, la loro esatta quantificazione, etc ...



Contraddittorio con il contribuente


- L'amministrazione deve avvalorare la fondatezza dei rilievi.
- Il contribuente deve rappresentare le ragioni e produrre gli elementi di prova per dimostrare che la natura e l'ammontare dei rilievi, così come contestati dall'A.F., possono ritenersi in tutto o in parte infondati o illegittimi.

L'esito del contraddittorio viene formalizzato in un apposito processo verbale sottoscritto dal contribuente o recante l'indicazione della mancata sottoscrizione da parte di quest'ultimo. Una copia del documento è consegnata al contribuente.



Esito del contraddittorio

- **Archiviazione** del procedimento, qualora il contribuente riesca a dimostrare la totale infondatezza della pretesa erariale;
- **Mancata adesione;**
- **Adesione** – redazione, in duplice copia del cd «**atto di adesione**». Tale atto verrà sottoscritto da entrambe le parti.



L'atto di adesione ha una sua **motivazione autonoma** (rispetto all'avviso di accertamento). In esso si dà atto delle richieste del contribuente e dei motivi per i quali sono state accolte o respinte.



Perfezionamento

- Redazione e sottoscrizione dell'apposito atto
- Pagamento del contribuente
- Esibizione della quietanza di avvenuto pagamento e contestuale ritiro della copia dell'atto di accertamento con adesione

Firmato l'atto di adesione, il contribuente deve provvedere al pagamento delle somme dovute entro i **20 giorni successivi**.

Entro **10 giorni dal pagamento** consegna all'Ufficio la quietanza (esemplare dell'F24).

L'Ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.



Pagamento rateale

Il pagamento delle maggiori imposte (più sanzioni ed interessi) può avvenire anche **ratealmente sulla base di un piano di ammortamento a quote costanti consegnato al contribuente.**

- In (massimo) **otto rate trimestrali per debiti fino a € 51,645,69;**
- **In 12 rate trimestrali** per debiti di importo superiore.

E' venuto meno l'obbligo di prestare garanzia per i pagamenti rateali (*ex art. 23, comma 17, lett. a, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*).



Mancata definizione di una rata

art. 8 comma 3 bis del D.Lgs. n. 218/1997

*«in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente Ufficio della Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'art. 13 del D.lgs 471/1997 applicata in **misura doppia sul residuo importo** dovuto a titolo di tributo ».*

Per prassi, prima di procedere all'iscrizione a ruolo, il contribuente viene invitato alla regolarizzazione bonaria del pagamento.



Circolare 28 giugno 2001, n. 65/E

Il documento di prassi ha chiarito che in presenza di **anomalie di minore entità** (ad esempio, lieve carenza e tardività dei versamenti), nonché in presenza di **valide giustificazioni** offerte dal contribuente **nei casi di più gravi**, l'Ufficio può valutare il permanere o meno dell'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell'atto sottoscritto.

- *Cassazione 25 marzo 2011, n. 6905 (pagamento avvenuto con due giorni di ritardo).*

Tale valutazione deve essere effettuata sulla base di elementi di riscontro oggettivi, e nel caso di mancato pagamento integrale e/o della prima rata, in ragione ai termini di decadenza dell'azione accertatrice .

ACQUIESCENZA

art. 15 D.lgs. n. 218/1997



Profili generali

Con l'acquiescenza il contribuente decide, senza opporsi, di pagare le maggiori somme accertate, con definizione agevolata delle sanzioni irrogate.

Il versamento – sia in unica soluzione che rateale (da 8 a 12) – deve riguardare le imposte accertate e le sanzioni in misura ridotta, comprese gli interessi e le imposte già rimborsate e non più spettanti a seguito dell'accertamento (circolare n. 8 del 1998).



Effetti

La definizione implica:

- la rinuncia al ricorso;
- la rinuncia a presentare istanza di accertamento con adesione;
- la riduzione delle sanzioni ad $1/6$ dell'importo irrogato (c.d. acquiescenza rafforzata).

Se l'atto definito è stato **preceduto da invito o da un p.v.c. definibili rispettivamente ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 o dell'art. 5 bis**, a cui il contribuente non ha prestato adesione, le sanzioni sono ridotte ad un $1/3$ dell'importo irrogato. In questo caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad $1/3$ dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.



Esempi di accertamento



Democraticità della vita associativa (caso 1)

ESITO DEL CONTROLLO:

- **svolgimento esclusivo di un'attività di natura commerciale**
- **mancata iscrizione nel registro del CONI**
- **mancata democraticità nella partecipazione alla vita associativa**

❖ Strumento di indagine utilizzato: **questionario**

A conclusione di controllo svolto nei confronti di una ASD è emerso che le attività realizzate erano riconducibili alla gestione di una **palestra organizzata** in una struttura di circa 800 mq su due piani di un edificio commerciale, con dotazione di una superficie adibita a parcheggio di circa 321 mq.

I controlli hanno evidenziato inoltre la mancata iscrizione al registro del CONI e la mancata democraticità nella partecipazione alla vita associativa dell'Ente.

In particolare è stata riscontrata la **mancata convocazione alle assemblee** nonché, dal **libro soci**, la **partecipazione temporanea** all'associazione al solo fine di usufruire dei servizi erogati per il periodo di iscrizione.



Irregolarità contabili e imputazione di costi fittizi (caso 2)

ESITO DEL CONTROLLO

- **mancata/irregolare predisposizione del rendiconto economico-finanziario**
- **indebita detrazione dei costi per rimborsi a sportivi dilettanti**

A seguito di un controllo svolto nei confronti di un'associazione in regime L. 398/1991 è stato appurato che il **rendiconto economico-finanziario** non è stato redatto in maniera conforme alle prescrizioni indicate nel DPR 600/1973. In particolare i verificatori hanno riscontrato che tale documento non è stato predisposto in maniera chiara e trasparente e sono state riscontrate numerose cancellazioni e abrasioni.

Inoltre, l'associazione non ha redatto il **rendiconto** richiesto in occasione di una raccolta fondi, né è stata allegata a quest'ultimo la **relazione illustrativa**.

Dai controlli effettuati è emerso, infine, che l'Associazione ha corrisposto € 70.000 a titolo di **compensi erogati nei limiti di € 7.500** (quindi non soggetti a ritenuta) nei confronti di n. 10 sportivi dilettanti. Gli atleti in questione, a seguito di invio di **questionario**, hanno dichiarato di non aver mai ricevuto tali compensi. Tali costi sono stati recuperati a tassazione in quanto fittizi.

È stata, infine, riscontrata la **mancata tracciabilità** di numerose operazioni di incasso superiori alla soglia di € 516,00.

Ciò ha comportato la **decadenza dal regime ex L. n. 398/1991**.



Svolgimento esclusivo di attività commerciale (caso 3)

ESITO DEL CONTROLLO

• attività commerciale

“Collaborazione dei comuni all’attività di accertamento”

L’Ufficio commercio di un Comune emiliano, in occasione degli ordinari controlli amministrativi, ha riscontrato la presenza di una Associazione Sportiva Dilettantistica che svolgeva - senza le necessarie autorizzazioni - attività ristorative/agrituristiche ed organizzava ricevimenti per cerimonie.

All’ASD veniva associato unicamente il cliente che richiedeva il servizio.

A fronte dello svolgimento di tali attività - peraltro debitamente pubblicizzate tramite un sito web - né l’ASD, né le persone che la gestivano avevano mai presentato alcuna dichiarazione fiscale.



Indebito utilizzo dei benefici fiscali previsti dalla L. n. 398/1991 (caso 4)

ESITO DEL CONTROLLO

- **Emissione di fatture per operazioni inesistenti**
- **Mancato svolgimento di attività di natura istituzionale**
- **Mancata iscrizione nel registro del CONI**
- **Attivate indagini finanziarie**
- **Attivate procedure cautelari per la tutela del credito erariale (azione revocatoria ordinaria)**

I controlli in oggetto hanno interessato un'ASD che non svolgeva alcuna attività sportiva, né era dotata di alcuna organizzazione. Da successivi e paralleli riscontri è stata individuata un'organizzazione composta da nove ASD (associazioni "figlie"), tutte aventi sede presso i medesimi indirizzi e di fatto orbitanti nella sfera di un'associazione "madre" la quale era l'unica a gestire una squadra sportiva.

Tutte le associazioni "figlie" hanno optato per il regime agevolato di cui alla legge 398/91 ed hanno dichiarato ricavi commerciali nei limiti di € 250.000,00. Tali associazioni si sono di fatto interposte tra gli sponsor e la ASD "madre" per l'emissione delle relative fatture.

Le nove associazioni, inoltre, non erano iscritte al CONI, non avevano una propria sede legale e tutta la documentazione era custodita presso il medesimo tenentario.

Dalla verifiche a carico delle nove associazioni è emerso, in maniera incontrovertibile, che le prestazioni pubblicitarie sono state materialmente eseguite dalla sola ASD "madre".

Tali associazioni, infatti, sono risultate non operative ma costituite al solo scopo di sostituirsi alla ASD "madre" nella stipula dei contratti di pubblicità e/o sponsorizzazione e nella fase successiva di emissione delle fatture ai clienti (per operazioni soggettivamente inesistenti).